



Prot. Nr. 379040

Bozen / Bolzano, 27.06.2014

Bearbeitet von / redatto da:

Verena Moser

Tel. 047

name.nachname@provinz.bz.it

Generaldirektor des Südtiroler Sanitätsbetriebes
Direttore Generale dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige
Dr. Andreas Fabi

Sanitätsdirektor des Südtiroler Sanitätsbetriebes
Direttore sanitario dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige
Dr. Oswald Mayr

Verband der Südtiroler Apothekeninhaber
Federfarma Bolzano
federfarma.bz@tin.it'

Gesamtstaatlicher Verband der Gemeindeapotheke
Associazione Nazionale delle Farmacie Comunali
comunicazioni@assofarm.it

Ärzte- und Zahnärztekammer der Provinz Bozen
Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Bolzano

Direttore dell'Ufficio per lo sviluppo clinico e strategico
Dott. Luca Armanaschi
Direzione sanitaria dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige

Nur per E-Mail verschickte Mitteilung
ERSETZT DAS ORIGINAL
(Art. 45, Abs. 1, GvD. Nr. 82/2005)

Comunicazione trasmessa solo via email
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
(art. 45, comma 1, d.lgs. n. 82/2005)

**Gesetzesdekret 90/2014:
Vereinfachung der Verschreibung
von Medikamenten zur Behandlung
von chronischen Krankheiten**

Es wird mitgeteilt, dass im Gesetzesanzeiger der Republik vom

DL 90/2014: Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche

Si informa che la Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014 pubblica il



24. Juni 2014 das Gesetzesdekret vom 24. Juni 2014, Nr. 90 "Dringende Maßnahmen für die Vereinfachung und Transparenz der Verwaltung und der Effizienz der Gerichtsämter" veröffentlicht wurde. Das Gesetzesdekret ist am 25. Juni 2014 in Kraft getreten.

Der Art. 26 dieses Gesetzesdekretes ergänzt den Art. 9 des Gesetzes 405/2001 mit dem Absatz 1-bis, der im Falle von chronischen und invaliditätsbedingenden Krankheiten sowie von seltenen Krankheiten für die Ärztinnen und Ärzte die Möglichkeit vorsieht, Medikamente bis zu sechs Packungen pro Rezept zu verschreiben, sofern sie von der Patientin oder dem Patienten bereits seit mindestens sechs Monaten verwendet wurden. Die Verschreibung darf in diesem Fall eine Therapiedauer von 180 Tagen nicht überschreiten.

Seit 25. Juni können die Ärztinnen und Ärzte daher in folgenden Fällen Arzneispezialitäten oder Medikamente mit abgelaufenem Patentschutz bis zu sechs Packungen pro Rezept verschreiben, wobei die Verschreibung die Therapiedauer von 180 Tagen nicht überschreiten kann:

- die / der Betreute leidet an einer chronischen oder invaliditätsbedingenden Krankheiten gemäß Dekret des Gesundheitsministers vom 28. Mai 1999, Nr. 329 in geltender Fassung
- die / der Betreute leidet an einer seltenen Krankheiten gemäß Dekret des Gesundheitsministers vom 18. Mai 2001, Nr. 279, leidet,
- ist im Besitz der entsprechenden Ticketbefreiung
- hat für die Behandlung der chronischen und invaliditätsbedingenden oder der

Decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90: "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari". Il decreto – legge è entrato in vigore il 25 giugno 2014.

L'art. 26 di tale decreto- legge integra l'art. 9 della legge 405/2001 con il comma 1-bis, prevedendo, per le malattie croniche e invalidanti nonché per le malattie rare, la possibilità per il medico di prescrivere medicinali fino ad un massimo di sei pezzi per ricetta, purché già utilizzati dal paziente da almeno sei mesi. In tal caso, la durata della prescrizione non può comunque superare i 180 giorni di terapia.

Dal 25 giugno 2014 i medici possono pertanto prescrivere a carico del Servizio sanitario provinciale specialità medicinali o farmaci a brevetto scaduto fino a sei confezioni per ricetta, fermo restando che la prescrizione non deve superare i 180 giorni di terapia, nei casi in cui:

- l'assistita / assistito sia affetta/ affetto da una malattia cronica e invalidante di cui al decreto del Ministro della Salute 28 maggio 1999, n. 329, e successive modifiche
- l'assistita / assistito sia affetta / affetto da malattia rara di cui al decreto del Ministro della Salute 18 maggio 2001, n. 279
- sia in possesso della relativa esenzione ticket
- abbia utilizzata / utilizzato, per la cura della patologia cronica e invalidante o della malattia rara, da



seltenen Krankheit für mindestens sechs Monate die selbe Arzneispezialität oder im Falle von Medikamenten mit abgelaufenem Patentschutz ein Medikament mit dem selben Wirkstoff, Arzneiform, Freisetzungskonzept, Packungsgröße und Wirkstärke verwendet.

Die Bestimmungen zur Kostenbeteiligung gemäß Beschluss der Landesregierung vom 27. Mai 2002, Nr. 1862 in geltender Fassung, die einen Betrag von 1 Euro pro Rezept für Medikamente bei chronischen und invaliditätsbedingenden Krankheiten festlegen, sowie die Befreiung von der Kostenbeteiligung bei seltenen Krankheiten bleiben aufrecht.

Die Verschreibbarkeit einer Therapiedauer von höchstens 180 Tagen ändert nichts an der Gültigkeitsdauer der Verschreibung von 30 Tagen.

Die autonome Provinz Bozen wird die notwendigen Kontrollen zur korrekten Anwendung der neuen Bestimmung durch die Ärztinnen und Ärzte sowie die Apotheken durchführen.

Die neuen Bestimmungen betreffen sowohl die Verschreibungen von Medikamenten die über den vertragsgebundenen Kanal als auch über den direkten und Auftragsverteilung abgegeben werden.

Der Südtiroler Sanitätsbetrieb wird ersucht, dieses Schreiben den bediensteten und vertragsgebundenen Ärztinnen und Ärzten weiterzuleiten.

Die Ärzte- und Zahnärztekammer der Provinz Bozen wird ersucht, dieses Schreiben an die Ärztinnen und Ärzte

almeno sei mesi la stessa specialità medicinale o in caso di farmaci a brevetto scaduto un medicinale con lo stesso principio attivo, forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosaggio unitario.

Rimangono invariate le disposizioni in materia di partecipazione alla spesa sanitaria di cui alla Deliberazione della Giunta provinciale 27 maggio 2002, n. 1862 e s.m.i., che fissano una quota pari a 1 euro per ricetta per i farmaci relativi alle patologie croniche e invalidanti e l'esenzione dal pagamento della partecipazione al costo per le malattie rare.

La durata della prescrizione per un massimo di 180 giorni di terapia non modifica il periodo di validità della prescrizione di 30 giorni.

La Provincia autonoma di Bolzano effettuerà gli opportuni controlli sulla corretta applicazione della nuova disposizione da parte dei medici e delle farmacie.

Le nuove disposizioni si riferiscono alle prescrizioni di medicinali distribuiti sia tramite il canale convenzionato, che attraverso la distribuzione diretta e per conto.

L'Azienda sanitaria dell'Alto Adige è invitata a trasmettere la presente lettera ai medici dipendenti e convenzionati.


L'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Bolzano è invitato a trasmettere la presente lettera ai



der Provinz Bozen weiterzuleiten.

Der Landesverband der Apothekeninhaber sowie der gesamtstaatliche Verband der Gemeindeapotheken werden ersucht, dieses Schreiben den Südtiroler Apotheken weiterzuleiten.

Der Amtsdirektor



Dr. Alfred König

medici della Provincia di Bolzano.

L'Associazione Provinciale dei Titolari di Farmacia e l'Associazione Nazionale delle Farmacie Comunali sono invitati a trasmettere la presente lettera alle farmacie della Provincia di Bolzano.

Il direttore d'ufficio

erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, fermo restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.

7. All'articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole "che hanno ottenuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione" sono soppresse.

8. All'articolo 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il primo periodo è soppresso.

9. All'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è aggiunto in fine il seguente comma:
"2-bis. La persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.".

Art. 26

(Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche)

1. All'articolo 9, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle more della messa a regime sull'intero territorio nazionale della ricetta dematerializzata di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2011, per le patologie croniche individuate dai regolamenti di cui al comma 1, il medico può prescrivere medicinali fino ad un massimo di sei pezzi per ricetta, purché già utilizzati dal paziente da almeno sei mesi. In tal caso, la durata della prescrizione non può comunque superare i 180 giorni di terapia.".

Art. 27

(Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria)

1. All'articolo 3, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole "di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie" sono aggiunte le seguenti: "nei limiti delle risorse del fondo stesso";

b) al comma 2, lettera a), secondo periodo, le parole "in misura definita in sede di contrattazione collettiva" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura determinata dal soggetto gestore del fondo di cui alla lettera b)";

c) al comma 4, primo periodo, le parole "Per i contenuti" sono sostituite dalle seguenti: "Nel rispetto dell'ambito applicativo dell'articolo 3, comma 5, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per i contenuti".

2. All'articolo 8-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il comma 3 è abrogato.

3. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, le parole "da quaranta" sono sostituite dalle seguenti: "da trenta".

